II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 maggio 1977

che modifica la decisione della Commissione del 23 marzo 1977 che autorizza l'Irlanda ad attuare misure di salvaguardia per taluni prodotti agricoli trasformati a norma dell'articolo 135 dell'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(77/353/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione, in particolare l'articolo 135,

vista la decisione 77/289/CEE della Comissione, del 23 marzo 1977 ([1]), che autorizza l'Irlanda, a norma dell'articolo 135 del citato atto, ad atture misure di salvaguardia per taluni prodotti agricoli trasformati,

considerando che le misure che l'Irlanda è stata autorizzata ad attuare consistevano nel prelevamento di un'imposta sulle importazioni di detti prodotti originari del Regno Unito, e nella concessione di un premio all'esportazione nel Regno Unito di detti prodotti originari dell'Irlanda ;

considerando che, in virtù dell'articolo 2, paragrafo 2, primo comma, della citata decisione, la Commissione può modificare tale imposte e premi tenendo conto dell'andamento delle valute degli Stati membri interessati, nella misura in cui detto andamento è tale da modificare gli importi compensativi monetari sui prodotti di base ;

considerando che, in virtù del regolamento (CEE) n. 651/77 del Consiglio, del 29 marzo 1977 ([2]), il tasso rappresentativo della sterlina irlandese usata nel settore del latte è stato modificato dal 1° aprile 1977 ; che tale modifica rende necessaria la correzione degli importi compensativi monetari sui prodotti a base di latte ;

considerando che è pertanto necessario correggere gli importi che l'Irlanda può imporre o concedere negli scambi con il Regno Unito a decorrere dalla stessa data,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Gli importi specificati nell'allegato della decisione 77/289/CEE della Commissione sono sostituiti dagli importi specificati nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Su richiesta della parte interessata, i nuovi importi possono essere applicati dall'Irlanda a decorrere dal 1° aprile 1977.

Articolo 3

L'Irlanda è destinataria della presente decisione.

La presente decisione nonché la decisione 77/289/CEE cessano di produrre effetti alla data in cui si applica il regolamento (CEE) n. 800/77 della Commissione, del 20 aprile 1977, che modifica, per quanto riguarda l'elenco dei prodotti soggetti agli importi compensativi monetari, il regolamento (CEE) n. 572/26 recante fissazione di detti importi ([3]).

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 1977.

Per la Commissione

Il Presidente

Roy JENKINS

([1]) GU n. L 97 del 21. 4. 1977, pag. 29.
([2]) GU n. L 82 del 31. 3. 1977, pag. 4.
([3]) GU n. L 97 del 21. 4. 1977, pag. 18.

ALLEGATO

Voci della tariffa doganale comune	Importo £/100 kg	Voci della tariffa doganale comune	Importo £/100 kg
17.04 D I a)	2,411	19.08 B I a)	2,080
17.04 D I b) 1	1,428	19.08 B I b)	3,744
17.04 D I b) 2	2,037	19.08 B II a)	0,728
17.04 D I b) 3 aa)	2,648	19.08 B II b) 1	1,768
17.04 D I b) 3 bb)	2,703	19.08 B II b) 2	5,305
17.04 D I b) 4	3,160	19.08 B II c) 1	2,184
17.04 D I b) 5	3,383	19.08 B II c) 2	5,721
17.04 D I b) 6	3,605	19.08 B II d) 1	2,808
17.04 D I b) 7	3,730	19.08 B II d) 2	6,345
17.04 D I b) 8	3,953	19.08 B III a) 1	1,274
17.04 D II a)	5,917	19.08 B III a) 2	5,695
17.04 D II b) 1	5,564	19.08 B III b) 1	1,898
17.04 D II b) 2	6,382	19.08 B III b) 2	5,435
17.04 D II b) 3	5,986	19.08 B III c) 1	2,938
17.04 D II b) 4	4,983	19.08 B III c) 2	5,994
18.06 B I	2,617	19.08 B IV a) 1	1,820
18.06 B II a)	5,589	19.08 B IV a) 2	4,177
18.06 B II b)	8,071	19.08 B IV b) 1	2,262
18.06 C I	5,519	19.08 B IV b) 2	5,474
18.06 C II a) 1	1,873	19.08 B V a)	2,184
18.06 C II a) 2	2,289	19.08 B V b)	2,418
18.06 C II b) 1	4,564	21.07 C I	2,617
18.06 C II b) 2	5,598	21.07 C II a)	5,589
18.06 C II b) 3	6,630	21.07 C II b)	8,071
18.06 C II b) 4	7,871		